



Ministero della Giustizia

Civil Society Participant



MILANO 2015  
NOURRIR LA PLANÈTE  
ÉNERGIE POUR LA VIE

A stabilirlo la sentenza n. 3816-2015 del Consiglio di Stato che si è espressa per la riforma di una sentenza del TAR Sardegna

## COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE SONO ESCLUSIVE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Gli interventi boschivi «*spettano in via esclusiva al dottore agronomo e al dottore forestale se intesi “a tutelare l'ambiente” nei suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la “conservazione della natura”*».

Le competenze in materia forestale sono esclusive dei dottori agronomi e dei dottori forestali. A confermarlo una sentenza del Consiglio di Stato n. 3816-2015 che si è espressa per la riforma di una sentenza del TAR Sardegna con cui era stata dichiarata l'illegittimità di revoca di un incarico ad un perito agrario per la progettazione di lavori di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla lotta contro gli incendi boschivi previsti PSR 2007/2013 Misura 226 – Azione 1, su una superficie boschiva di circa 180 ettari di proprietà comunale, ed in opposizione alla quale è intervenuto il CONAF, Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

*“Questa ultima sentenza del Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso da questo Consiglio Nazionale” sottolinea il presidente CONAF **Andrea Sisti** “A chiarimento delle attribuzioni delle competenze in campo forestale e stante le asserite rivendicazioni in questa materia da parte di altre categorie professionali, con circolare CONAF n. 63-2014, abbiamo già ampiamente argomentato come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze in materia ambientale e paesaggistica o territoriale, unicamente i dottori agronomi e dottori forestali annoverano la competenza nel settore selvicolturale (ovvero in materia boschiva e forestale) la quale, pertanto, come confermato da questa sentenza del CdS, è di natura esclusiva”.*

Elemento di fondamentale importanza è la conferma in toto del dettato già contenuto in una precedente sentenza del CdS, la n. 915-1996. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto, ha quindi riformato la sentenza del TAR Sardegna aderendo pienamente alla difesa del Conaf. L'intervento di miglioramento boschivo oggetto di causa non si inserisce nel contesto di un'organizzazione di un complesso di beni finalizzata alla produzione, vale a dire in una attività “aziendale” che possa coinvolgere le attribuzioni del perito agrario. La competenza in materia boschiva per i periti agrari rimane limitata alla gestione, stima e consulenza dei boschi, purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie in funzione NON ambientale, ma SOLO produttiva e nei limiti in cui la coltivazione non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti agrari stessi. “*Quindi in materia di interventi boschivi*” spiega **Mattia Busti**, coordinatore CONAF del dipartimento professione “*il discrimine tra le competenze del perito agrario e quelle del dottore agronomo o del dottore forestale sta, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalle finalità degli interventi stessi, potendo il perito agrario occuparsene se l'intervento ha finalità solamente produttive e spettando in via esclusiva al dottore agronomo o del dottore forestale gli interventi se intesi a tutelare l'ambiente in tutti i suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la conservazione della natura.*”

Roma, 14 agosto 2015 Cs 26